



AFM SERVICE S.r.l.
Via Sant'Antonio, 12
24060 Bolgare (BG)

Procedura per la gestione
delle segnalazioni
WHISTLEBLOWING

SEDI OPERATIVE:
Via dei Mille, 132
24060 Castelli Calepio (BG)

Via dei Mille, 134
24060 Castelli Calepio (BG)

- Redazione **SETTEMBRE 2025**



SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	3
2. DEFINIZIONI	4
3. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
4. I SOGGETTI SEGNALANTI	5
5. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI	6
6. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	6
7. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	7
8. SEGNALAZIONE ANONIMA	8
9. GESTORE DELLE SEGNALAZIONI.....	8
10. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	8
11. MISURE DI PROTEZIONE.....	11
12. RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER	12
13. RISERVATEZZA	12
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	12
15. SANZIONI DISCIPLINARI	13
16. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA.....	14
17. FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL WHISTLEBLOWING	14



1. INTRODUZIONE

La presente procedura regola l'effettuazione, la ricezione e la gestione delle segnalazioni interne di illeciti nell'ambito dell'attività di AFM SERVICE S.r.l.

Essa ha lo scopo di istituire e regolare canali di segnalazione interna, che garantiscano la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, in conformità alla normativa e alle linee guida che trovano applicazione nell'ordinamento italiano in materia di whistleblowing e, in particolare:

- al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di *"attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un Contesto Lavorativo;
- al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e s.m.i.;
- alle linee guida dell'ANAC.



2. DEFINIZIONI

Termine utilizzato	Descrizione
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
Codice Privacy	D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni
Decreto	D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e successive modifiche e integrazioni
Divulgazione pubblica	Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
GDPR	Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Gestore delle segnalazioni	Il soggetto individuato quale destinatario e gestore delle segnalazioni ai sensi dell'art. 4 Decreto Whistleblowing.
Facilitatore	Persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata
Le Società	AFM SERVICE S.r.l.
Modello 231 o MOGC	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs.231/2001 adottato dalla Società
Organismo di Vigilanza o O.d.V.	L'organismo di vigilanza istituito dall'azienda ai sensi del Decreto 231 e i singoli componenti dello stesso
Persona coinvolta	La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata
Piattaforma	Software utilizzato per la gestione del canale di segnalazione
Segnalante	I dipendenti, collaboratori, azionisti, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società e altri soggetti terzi che interagiscono con la Società (compresi i fornitori, consulenti, intermediari, ecc.) nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex dipendenti
Segnalazione	La Segnalazione effettuata in conformità alla presente Procedura e alla normativa applicabile in materia di <i>whistleblowing</i>
Seguito	L'azione intrapresa per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate
Soggetti Collegati	I soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il Decreto <i>Whistleblowing</i> prevede per il Segnalante e che sono: (i) i facilitatori; (ii) persone del medesimo Contesto Lavorativo della persona Segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iii) colleghi di lavoro della persona Segnalante che lavorano nel medesimo Contesto Lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente; (iv) enti di proprietà della persona Segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo Contesto Lavorativo
Gestore della segnalazione	Soggetto che riceve e gestisce una segnalazione interna nella piattaforma



3. AMBITO DI APPLICAZIONE

La Procedura definisce le caratteristiche essenziali, le modalità di presentazione e i compiti dei soggetti preposti alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni.

Restano esclusi dall'ambito di applicazione della procedura eventuali procedimenti disciplinari e/o giudiziari attivati dalla società, per il tramite delle funzioni deputate, all'esito dell'approfondimento effettuato sulla segnalazione.

La presente Procedura non si occupa delle segnalazioni esterne (presentate all'ANAC) né delle divulgazioni pubbliche, per le quali occorre fare riferimento alle specifiche previsioni del *Decreto Whistleblowing* e alle informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'ANAC al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

4. I SOGGETTI SEGNALANTI

I soggetti che possono effettuare la segnalazione sono:

- i lavoratori subordinati;
- i lavoratori autonomi e i collaboratori;
- i lavoratori o i collaboratori dei fornitori della Società;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano state esercitate in via di mero fatto.

La segnalazione può essere effettuata: in costanza del rapporto giuridico, se il rapporto giuridico non è iniziato (quindi anche dai candidati); durante il periodo di prova; dopo lo scioglimento del rapporto, se le informazioni sono state acquisite in corso di rapporto.

L'applicazione delle misure di protezione previste dal D.Lgs. 24/2023 è garantita anche nei confronti:

- dei facilitatori;
- delle persone legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado che operano nello stesso contesto lavorativo;
- i colleghi di lavoro del segnalante;
- i segnalanti anonimi se successivamente identificati.



5. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Le violazioni che possono essere segnalate sono quelle di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o della Società e consistono **esclusivamente** in un comportamento o in una situazione contrari al Modello 231, al Codice Etico, nonché a regolamenti, direttive, policy e procedure interne adottate dalla Società e rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il Decreto Whistleblowing non trova applicazione per le contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale che attengono al proprio rapporto di lavoro o ai rapporti di lavoro con il proprio superiore gerarchico; pertanto, le Segnalazioni di tal tipo non verranno trattate ai sensi della presente Procedura.

6. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Le Società ha attivato un canale di Segnalazione interna, tramite una Piattaforma Whistleblowing, sviluppata e gestita da un'azienda terza indipendente (*Iubenda*), idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante mediante l'utilizzo di protocolli sicuri e strumenti di crittografia; all'interno della Piattaforma la segnalazione può essere effettuata o in forma scritta.

Al termine dell'inserimento, la Piattaforma fornisce un Codice Identificativo Univoco che consente di verificare lo stato di lavorazione della segnalazione e di inviare e ricevere comunicazioni

La Piattaforma Whistleblowing è raggiungibile al seguente link: <https://www.iubenda.com/whistleblowing-form/it/cc546c4d-ad60-4804-a10e-6e911d37740f>

Il segnalante può, inoltre, richiedere un incontro diretto con il Gestore della segnalazione lasciando un messaggio scritto nella piattaforma.

Dopo l'invio della segnalazione, verrà visualizzato un codice di 16 cifre che dovrà essere conservato dal Segnalante per poter accedere nuovamente alla segnalazione e interagire con il Gestore delle segnalazioni. Tale codice deve essere conservato con la massima cura da parte del Segnalante, in quanto unico strumento con cui poter accedere alla Segnalazione effettuata: non esiste altro sistema per accedere nuovamente alla segnalazione e non sarà possibile, in alcun modo, recuperare il codice. Qualora il codice vada perso, il Segnalante può rimettersi in contatto con il Gestore solo effettuando una nuova segnalazione.

Tale canale di Segnalazione interna è stato istituito dando informativa alle rappresentanze sindacali.

Nei casi eccezionali in cui non sia possibile usare la piattaforma on line la segnalazione può essere inviata tramite i seguenti canali:

- servizio postale ordinario con spedizione della comunicazione all'indirizzo della sede di AFM SERVICE S.r.l. sita in Via dei Mille, 132/134, all'attenzione del Gestore per le segnalazioni Whistleblowing; per poter usufruire della garanzia di riservatezza è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservata al Gestore delle segnalazioni". La segnalazione dovrà essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta



chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione. La segnalazione verrà così acquisita e consegnata senza ritardo al Gestore;

- in forma orale, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

7. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Il contenuto della segnalazione è libero, ma al fine di agevolare le indagini, è opportuno inserire i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La segnalazione può avere a oggetto anche informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate o attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti.

La segnalazione deve essere effettuata secondo buona fede e non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti ad offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono asseritamente ascritti.

Laddove, sulla base delle valutazioni e indagini eseguite, i fatti segnalati dovessero risultare infondati e/o inconsistenti il segnalante che abbia effettuato la segnalazione in buona fede non sarà perseguibile.



8. SEGNALAZIONE ANONIMA

La segnalazione anonima, ossia priva di elementi che consentano di identificare il suo autore, sarà trattata alla stregua di una segnalazione interna ordinaria e parimenti gestita secondo quanto previsto dalla presente procedura, purché adeguatamente circostanziate e dettagliate.

La Società considera, tra i fattori rilevanti per valutare la Segnalazione anonima, la gravità della Violazione riportata, la credibilità dei fatti rappresentati e la possibilità di verificare la veridicità della Violazione da fonti attendibili.

In considerazione delle misure poste a tutela del segnalante, le Società incoraggia tuttavia l'inserimento dei dati del segnalante medesimo al fine di agevolare le indagini.

9. GESTORE DELLE SEGNALAZIONI

La Società ha individuato quale destinatario delle Segnalazioni interne l'Organismo di Vigilanza che possiede sotto il profilo professionale e personale il requisito dell'autonomia, dell'imparzialità e dell'indipendenza richiesto dalla normativa nonché la necessaria autorevolezza e adeguate competenze tecniche per lo svolgimento del ruolo.

Nell'ipotesi in cui dovessero verificarsi situazioni di conflitto di interessi (ad esempio perché il Gestore stesso è oggetto della segnalazione) il Segnalante potrà utilizzare il canale di comunicazione esterno dell'ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), ovvero, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 15 del Decreto Whistleblowing, effettuare una divulgazione pubblica.

10. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

10.1 Analisi preliminare della Segnalazione

Al ricevimento della Segnalazione, il Gestore:

- a) rilascia al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) svolge un'analisi preliminare dei contenuti della Segnalazione, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della Procedura;
- c) classifica la Segnalazione:
 - **“non ammissibile”** e l'archivia, quando:
 - la stessa è manifestamente infondata, per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal *Decreto Whistleblowing* e dalla presente Procedura;
 - la Segnalazione ha un contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero la Segnalazione è corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
 - viene prodotta solo documentazione, in assenza di una Segnalazione di condotte illecite;
 - **“ammissibile”** quando la stessa risulta essere stata inviata in conformità al *Decreto Whistleblowing* e alla presente Procedura e la violazione segnalata rientri nel campo di applicazione degli stessi.



Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il Gestore può chiedere elementi integrativi al Segnalante tramite la Piattaforma (o di persona, ove il Segnalante abbia richiesto un incontro diretto nel corso delle interlocuzioni con il Gestore).

Nel caso di Segnalazione “non ammissibile”, il Gestore della segnalazione dovrà avere cura di motivare per iscritto al Segnalante – tramite la Piattaforma – le ragioni dell’archiviazione.

La Segnalazione interna presentata tramite un canale diverso da quello indicato nella presente Procedura deve essere trasmessa immediatamente (entro sette giorni) al Gestore, dandone contestuale notizia al Segnalante.

Nel caso in cui il Gestore dovesse trovarsi in una situazione, anche solo potenziale, di conflitto di interessi in relazione al segnalante ovvero al conte

10.2 Gestione della Segnalazione interna

Nel gestire la Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni svolge le seguenti attività:

- a) mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e, ove necessario, richiede a quest’ultimo integrazioni; a tal fine, la Piattaforma consente lo scambio di informazioni e/o documenti;
- b) fornisce seguito alle Segnalazioni ricevute;
- c) fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- d) in caso di permanenza in essere della condotta denunciata (o di sua imminente realizzazione, se non ancora compiuta), può richiedere alle funzioni competenti di assumere provvedimenti cautelari idonei a interromperla o prevenirla.

Il Gestore ha facoltà di richiedere il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal *Decreto Whistleblowing* e dalla presente Procedura.

A tal fine lo stesso è dotato di un autonomo budget di spesa.

Il Gestore ha, inoltre, la facoltà di sentire la Persona coinvolta anche mediante procedimento cartolare attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Le informazioni e la documentazione correlate alla segnalazione vengono gestiti e conservati solo all’interno della piattaforma, al fine di garantire il massimo livello di sicurezza e riservatezza e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023.

La Segnalazione e relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell’esito finale del processo di gestione della Segnalazione

10.3 Decisione sulla segnalazione

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della Segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una violazione rilevante ai sensi della



Procedura nonché per identificare le misure disciplinari, le misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

Qualora, all'esito degli accertamenti eseguiti, la segnalazione risulti infondata, si procederà all'archiviazione.

Se, invece, il Gestore dovesse ravvisare la fondatezza della segnalazione, lo stesso deve rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni, i quali adotteranno le misure ritenute opportune per accertare responsabilità individuali ed eventualmente interessare le Autorità competenti, nonché per identificare misure disciplinari, misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

A tal fine il Gestore fornisce agli organi competenti una relazione che riassume l'iter dell'indagine ed espone le conclusioni a cui è giunto, fornendo eventuale documentazione a supporto.

L'organo preposto è il Consiglio di Amministrazione della Società nei confronti della quale è stata inviata la Segnalazione; nei casi di conflitti di interessi (qualora ad esempio uno o più componenti del C.d.A. siano coinvolti nella segnalazione) il Gestore riferirà invece all'Ufficio Affari Legali.

Ove ne ricorrano i presupposti, AFM SERVICE S.r.l. si riserva la facoltà di denunciare i fatti oggetto della segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente.

A conclusione degli accertamenti, il Gestore delle segnalazioni informa il segnalante dell'esito degli stessi.



11. MISURE DI PROTEZIONE

Il *Decreto Whistleblowing* prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del Segnalante e dei Soggetti Collegati:

- divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione;
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di Segnalazione e alle previsioni normative in favore di Segnalante e della Persona Coinvolta;
- protezione dalle ritorsioni, comprendendo:
 - la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione;
 - la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto¹ o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la violazione e sussistessero le condizioni di cui ai successivi punti a) e b);
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse;
- le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette (giudiziarie, amministrative o sindacali) di cui all'art. 2113, co.4, del codice civile;
- sanzioni (indicate nella presente Procedura).

AFM SERVICE S.r.l. protegge il Segnalante in buona fede, pertanto, le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che:

- a) al momento della Segnalazione, il Segnalante avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate fossero vere.
- b) la Segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dalla Procedura e dal *Decreto Whistleblowing*.

Le misure di protezione sopra elencate trovano applicazione anche in caso di Segnalazione anonima, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

¹ Salvo il caso di informazioni classificate, segreto professionale e medico e segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, per cui resta ferma l'applicazione della relativa normativa.



12. RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

13. RISERVATEZZA

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni.

La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella Segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante.

L'identità del Segnalante è coperta da segreto in un eventuale procedimento penale (non oltre la chiusura delle indagini preliminari) e nel procedimento disciplinare attivato contro il presunto autore della condotta segnalata.

Sono necessari la comunicazione per iscritto delle ragioni della rivelazione dell'identità del Segnalante e il consenso scritto del medesimo qualora:

- una contestazione disciplinare sia fondata in tutto o in una parte sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare (pena l'inutilizzabilità della Segnalazione nell'ambito del procedimento disciplinare);
- nei procedimenti instaurati in seguito a una Segnalazione, la rivelazione dell'identità del Segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona cui è rivolta la contestazione.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di Segnalazione interno e delle Segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy.

La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

Il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali per conto delle Società deve essere disciplinato ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Nel caso di professionisti che trattino i dati in qualità di autonomi titolari (ad es. consultazione di avvocati per l'acquisizione di un parere legale), gli stessi devono comunque assumere una formale obbligazione di riservatezza.

Il Gestore è autorizzato a trattare i dati personali relativi alle Segnalazioni ai sensi del GDPR e del Codice Privacy.



Ai Segnalanti e alle Persone coinvolte devono essere fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

L'informativa è messa a disposizione sulla Piattaforma online.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.

Nei casi in cui sussistano dubbi sulla pertinenza dei dati rispetto alla segnalazione, il Gestore evita qualsiasi loro trattamento eccetto la conservazione sino alla chiusura della segnalazione (conservazione ammessa data la difficoltà di valutare con certezza l'inutilità di un dato mentre sono ancora in corso gli accertamenti, e la necessità di documentare la correttezza delle attività di gestione della segnalazione).

15. SANZIONI DISCIPLINARI

Sono sanzionabili i seguenti soggetti:

- il segnalante che effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate o "in mala fede"
- il soggetto aziendale che ha adottato misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante;
- i soggetti che ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni;
- i soggetti che attuano eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, nonché i soggetti che attuano ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura;
- il gestore della segnalazione interna nel caso di mancato svolgimento delle attività di verifica e analisi;
- i soggetti che non garantiscono i principi generali di tutela con particolare riferimento al rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante;
- il segnalato che, a seguito dei risultati delle verifiche condotte dalla Società, è risultato aver posto in essere atti illeciti o irregolari, ovvero attività non in ottemperanza al Codice Etico, al modello organizzativo ex D. Lgs.231/01 o al sistema delle procedure aziendali, anche secondo quanto previsto dal sistema disciplinare del contratto collettivo di lavoro.



16. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il segnalante può anche effettuare una segnalazione esterna all'ANAC se ricorrono specifiche condizioni, tra le quali:

- il canale di segnalazione interna non è attivo o non è conforme alla normativa;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per l'utilizzo di tale canale di Segnalazione esterna si rinvia di alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC al presente URL: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

Si precisa che al ricorrere delle seguenti condizioni, indicate all'art. 15 del *Decreto Whistleblowing* e sul sito dell'ANAC, al Segnalante è consentito ricorrere alla divulgazione pubblica della violazione qualora lo stesso:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non ha avuto riscontro;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi riceve la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

17. FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL WHISTLEBLOWING

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili a tutti e disponibili sul sito internet: <https://afmservice.it> oltre che nella rete aziendale.

La formazione del personale in materia di whistleblowing è inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società in materia di compliance.



Gentile Segnalante,

AFM SERVICE S.r.l. ti ringrazia per aver scelto di effettuare una segnalazione di whistleblowing. La tua privacy è importante per noi, e vogliamo assicurarti che i tuoi dati personali saranno trattati in conformità alle leggi sulla privacy applicabili. Questa informativa sui trattamenti dei dati personali fornisce informazioni sulle modalità di raccolta e utilizzo dei tuoi dati personali durante questa procedura.

Ti chiediamo di leggerla attentamente prima di fornire qualsiasi informazione perché la trasparenza e la correttezza nei confronti di coloro che segnalano fatti e/o comportamenti potenzialmente inerenti a condotte illecite, relativamente ad attività e/o comportamenti difforni dalle procedure implementate dalle società, per tali intendendosi la violazione di norme di condotta professionale e/o principi di etica richiamati dalla normativa vigente – interna ed esterna – e/o comportamenti illeciti o fraudolenti riferibili a dipendenti, membri degli organi sociali o terzi è parte fondante di questa Società.

Titolare del trattamento:

Il titolare del trattamento è AFM SERVICE S.r.l., con sede legale in Via Sant'Antonio, 12 – 24060 Bolgare (BG) e sede operativa in Via dei Mille, 132/134 – 24060 Castelli Calepio (BG).

Tipologia di dati trattati:

Il titolare durante la Procedura Whistleblowing può trattare principalmente le seguenti categorie di dati personali, nella misura in cui siano volontariamente forniti dall'interessato:

- dati identificativi e di contatto del segnalante (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, indirizzo mail);
- dati relativi all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con i Contitolari, commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con le Società;
- dati acquisiti nell'ambito delle attività volte alla verifica della fondatezza delle segnalazioni e di quanto in essa descritto;
- dati particolari di cui all'art. 9) del GDPR, qualora inseriti nella segnalazione.

Finalità, base giuridica del trattamento e tempo di conservazione:

Perché vengono trattati i dati personali?	Qual è la base giuridica che rende lecito il trattamento?	Per quanto tempo conserviamo i dati personali?
Per la gestione delle segnalazioni di whistleblowing, incluse le attività istruttorie conseguenti alla segnalazione.	L'adempimento di un obbligo di legge al quale è soggetto il Titolare, come previsto dall'art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR.	I dati sono conservati per un periodo massimo di 5 anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di gestione della segnalazione, salvo l'instaurazione di procedimento giudiziario o disciplinare conseguente alla segnalazione stessa. tal caso, i dati saranno conservati per tutta la durata del procedimento, fino alla sua conclusione e al decorso dei termini per eventuali impugnazioni. I dati personali che manifestamente non sono utili alla gestione di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le tempistiche tecniche di cancellazione e backup.
Se necessario, al fine dell'adozione dei provvedimenti conseguenti alla segnalazione e, in generale, per la tutela dei diritti del Titolare.	Legittimo interesse del Titolare di cui all'art. 6 co.1 lett. f) del GDPR	
Per la rivelazione dell'identità del segnalante (se conosciuta) nei soli casi previsti dalla legge, ad es. per consentire al segnalato di difendersi nell'ambito di un procedimento disciplinare, (art. 12 co. 5 e 6 del Decreto whistleblowing).	Consenso dell'interessato di cui all'art. 6 co. 1 lettera a) del GDPR	
Per la documentazione di una segnalazione effettuata mediante il sistema di messaggistica vocale registrato, tramite ulteriore registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale (art. 14 co. 2 del Decreto whistleblowing).	Consenso dell'interessato di cui all'art. 6 co. 1 lettera a) del GDPR	
Per la gestione di eventuali dati, inclusi nella segnalazione o emersi nell'ambito dell'istruttoria, relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.	Il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri (nello specifico, dal Decreto Whistleblowing), come previsto dall'art. 10 del GDPR	
Per la gestione di dati particolari (ovvero dati relativi all'origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche, all'appartenenza sindacale e dati riguardanti la salute o la vita sessuale) rilevanti per la fattispecie di segnalazione.	Il trattamento è consentito per motivi di interesse pubblico rilevante (nello specifico, per adempiere alle previsioni del Decreto Whistleblowing) e/o il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 9 co. 2 lettere f) e g) del GDPR	

Modalità di trattamento dei dati e Minimizzazione:

I dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti, a mezzo di strumenti informatizzati, telematici e manuali, con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

In particolare, sono raccolti attraverso la piattaforma on-line dedicata fornita da un fornitore esterno selezionato che adotta un sistema di segnalazioni di illeciti aziendali conforme alla normativa, che garantisce la sicurezza e la protezione dei dati oltre che la riservatezza delle informazioni, attraverso un sistema avanzato di criptazione delle comunicazioni e del database, in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Natura del conferimento dei dati personali:

Nella fase di segnalazione il conferimento dei dati è a discrezione del segnalante, fermo restando che segnalazioni eccessivamente generiche e non circostanziate non potranno essere gestite efficacemente.

Nella fase di istruttoria il titolare può acquisire ulteriori dati, chiedendoli agli interessati o effettuando indagini in proprio. Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante (qualora rivelata), sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo, nonché delle persone oggetto della segnalazione o comunque menzionate nella stessa.

In ogni caso, eventuali segnalazioni anonime saranno prese in carico solo qualora adeguatamente circostanziate, basate su elementi concreti e rese con dovizia di particolari, essendo tali da far apparire attendibili i fatti segnalati.

Comunicazione e diffusione dei dati:

L'eventuale condivisione della segnalazione e della documentazione prodotta dal segnalante con altre funzioni aziendali o con professionisti esterni a scopo di indagine viene svolta nel rispetto della Procedura e del *Decreto whistleblowing*, con la massima attenzione a tutelare la riservatezza del segnalante e del segnalato, omettendo qualsiasi comunicazione di dati che non sia strettamente necessaria.

Resta fermo che l'identità del segnalante (e qualsiasi altra informazione da cui la si può evincere, direttamente o indirettamente) non sarà rivelata, senza il consenso dello stesso, a soggetti diversi dal Gestore delle segnalazioni e (quando necessario) ai professionisti che li assistono nell'attività istruttoria, fatto salvo quanto prescritto dalla normativa applicabile.

I dati possono essere comunicati all'Autorità Giudiziaria e ad altri soggetti pubblici legittimati a riceverli, quale ad esempio l'ANAC, nei casi e nelle modalità previsti dal Decreto whistleblowing e dalla Procedura.

Nell'ambito di un eventuale procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito di un eventuale procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

I dati non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

Diritti dell'interessato:

A norma degli artt.15 e s.s. del Regolamento (UE) 2016/679, l'Interessato può esercitare i suoi diritti scrivendo al Titolare del Trattamento al seguente indirizzo di posta elettronica: info@afmservice.it

Ai sensi dell'articolo 2-undecies del Codice Privacy (in attuazione dell'articolo 23 del GDPR), si informa che i summenzionati diritti non possono essere esercitati da parte dei soggetti Interessati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR) qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante.

In tale ipotesi i diritti in questione possono essere esercitati per il tramite del Garante per la Protezione dei Dati Personali, con le modalità di cui all'art. 160 del Codice Privacy.

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali o di adire le competenti sedi giudiziarie qualora ritengano che il trattamento dei propri dati personali sia contrario alla normativa vigente.

Diritto di reclamo:

Gli interessati i quali ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, hanno il diritto di proporre reclamo, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR).